

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e
che modifica il regolamento (UE) 2022/869

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 gennaio 2026)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D174/25

Roma, 08-01-2026

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre 2025, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 GIUGNO 2024, SUL RIPRISTINO DELLA NATURA E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2022/869”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo reca le disposizioni necessarie per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

Il regolamento, entrato in vigore il 18 agosto 2024, rappresenta uno dei principali strumenti attuativi della Strategia Europea per la Biodiversità 2030, fissando obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali ed urbani dell’Unione Europea, nonché per la conservazione degli impollinatori e la connettività fluviale.

La legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025), all’articolo 18, conferisce al Governo la delega per adottare le misure normative necessarie a garantire la piena attuazione del regolamento, secondo i criteri direttivi ivi previsti.

Il decreto in esame, nel rispetto dei suddetti criteri, disciplina:

1. l’individuazione delle autorità nazionali competenti;
2. la procedura per la redazione, adozione e aggiornamento del Piano Nazionale di Ripristino;
3. il riparto delle responsabilità attuative tra amministrazioni statali, regionali e locali;
4. il funzionamento del Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico;
5. la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema del decreto legislativo proposto è suddiviso in sei articoli.

L’**articolo 1** stabilisce che il decreto contiene le norme di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 (nel seguito “regolamento”).

L’**articolo 2** individua le Autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere secondo quanto previsto dal regolamento. A tale riguardo vengono individuati: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito “MASE”) e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (nel seguito “MASAF”) quali autorità nazionali competenti, per gli ambiti di rispettiva competenza, in accordo con quanto previsto dall’art. 18 della legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025). In particolare:

- il MASE coordina gli obiettivi relativi agli ecosistemi terrestri, costieri, d’acqua dolce, fluviali, urbani, agli habitat marini (per gli aspetti ambientali), agli impollinatori e agli obiettivi trasversali in materia di messa a dimora di alberi.
- il MASAF coordina gli aspetti riguardanti agricoltura, ecosistemi agricoli, foreste, pesca e acquacoltura.

Entrambi i Ministeri condividono il coordinamento sulle attività relative a mare, impollinatori, foreste e di messa a dimora di alberi per gli aspetti pertinenti declinati ai commi 3 e 5. La previsione consente di chiarire responsabilità, ruoli e ambiti di intervento senza sovrapposizioni di competenze. La declinazione degli aspetti di pertinenza propria del MASE e del MASAF risulta necessaria specie per quanto concerne gli articoli 5 (ecosistemi marini), 10 (impollinatori) e 13 (messa a dimora di nuovi alberi), riguardanti rispettivamente: per il MASE, la tutela della biodiversità e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto dall’articolo 5 del

regolamento; la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento; il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10 del regolamento; per il MASAF, gli aspetti relativi alla pesca e all'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento, assicurando coerenza con la Politica Comune della Pesca; i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento; il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.

L'**articolo 3** definisce il ruolo delle autorità nazionali competenti (MASE e MASAF) nelle attività di redazione del Piano Nazionale di Ripristino (nel seguito "Piano"). Tale ruolo consiste nel raccordare, coordinare e collaborare nelle modalità per l'attuazione, raccolta dei dati e delle informazioni del Piano e della concertazione, consultazione e divulgazione dei contenuti del Piano secondo gli articoli 14, 15, 17, 19 e 21 del regolamento.

Nel dettaglio, sono definiti:

- le modalità di collaborazione tra le autorità nazionali competenti;
- la procedura di predisposizione e successivo riesame del Piano;
- l'adozione con decreto interministeriale previo accordo in Conferenza Unificata;
- gli obblighi di raccolta, gestione, revisione e trasmissione dei dati alla Commissione europea.

L'**articolo 4** definisce le amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano. Fatto salvo per gli aspetti relativi al ripristino degli ecosistemi marini di cui all'articolo 5 del regolamento ricadenti oltre le 12 miglia nautiche, è definita la ripartizione delle responsabilità operative secondo la struttura del regolamento, distinguendo ecosistemi terrestri, marini, agricoli, fluviali, forestali e urbani. In particolare:

- Regioni e Province autonome, Enti gestori delle aree naturali protette e Autorità di Bacino Distrettuali, quali responsabili dell'attuazione del Piano per il ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri, d'acqua dolce, marini (ricadenti nelle acque territoriali) dei siti della Rete Natura 2000, delle popolazioni di impollinatori e degli ecosistemi agricoli. Sono altresì competenti per l'attuazione del piano relativamente al ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali.
- Regioni e Province autonome, Enti gestori delle aree naturali protette e Enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche e/o private, quali autorità competenti per l'attuazione del Piano relativamente al ripristino degli ecosistemi forestali.
- Comuni e Città metropolitane quali autorità competenti per l'attuazione del Piano relativamente al ripristino degli ecosistemi urbani.

È inoltre previsto il contributo di tutte le amministrazioni agli obiettivi di messa a dimora degli alberi e l'impegno ad assicurare il monitoraggio delle attività secondo quanto previsto dall'art. 20 del regolamento e la trasmissione delle informazioni necessarie da inviare alla Commissione Europea secondo quanto previsto dall'art. 21 del regolamento.

L'**articolo 5** istituisce un Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico presso il MASE. Esso è composto da dieci rappresentanti dei soggetti interessati, quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avente funzioni di Presidente, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero della salute, il Ministero del turismo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (ove nominato), la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (ove nominato). Il Tavolo svolge funzioni di:

- indirizzo strategico;
- coordinamento tra amministrazioni;
- raccordo istituzionale per l'attuazione del regolamento e del Piano.

È prevista una riunione annuale come cadenza ordinaria. Ai componenti non spetta alcun compenso, nel rispetto dell'invarianza finanziaria.

L'**articolo 6** prevede la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pertinenti attività dovranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'intervento normativo è volto ad individuare le autorità nazionali competenti designate per l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2024/1991, nonché le amministrazioni competenti per l'adozione e l'attuazione del Piano Nazionale di Ripristino (di seguito «Piano») previsto dal medesimo regolamento. L'intervento normativo prende a riferimento l'assetto delle competenze delle pubbliche amministrazioni previsto a legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 1** reca disposizioni volte a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto.

L'**articolo 2** individua le Autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da effettuare nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991. Tale coordinamento è già assicurato a legislazione vigente dai Ministeri competenti (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) ai sensi del Protocollo d'intesa sottoscritto il 13 ottobre 2025 e finalizzato a definire le forme di coordinamento, raccordo e collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle attività finalizzate all'attuazione del regolamento. Al predetto coordinamento, pertanto, si provvede mediante l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo individua, altresì, le attività delle amministrazioni interessate in relazione all'applicazione degli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991, secondo la seguente ripartizione:

- a) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è responsabile per gli ecosistemi terrestri, costieri, d'acqua dolce, fluviali, urbani, la tutela della biodiversità e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori e la messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, come previsto dagli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991;
- b) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è responsabile per gli aspetti relativi ad agricoltura, ecosistemi agricoli, foreste, pesca, acquacoltura, ai rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori e la messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, come previsto dagli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991.

Le attività sono svolte nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto il 13 ottobre 2025. I compiti previsti rientrano nelle competenze delle amministrazioni competenti e, pertanto, ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 3** definisce il ruolo delle autorità nazionali competenti nelle attività di redazione del Piano Nazionale di Ripristino (di seguito «Piano»).

Le attività relative alla redazione del Piano includono la raccolta dati, la concertazione, la consultazione e la divulgazione dei contenuti, la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni (ai sensi dell'articolo 21 del regolamento), nonché il successivo riesame e la revisione dello stesso. Tali attività non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni volte alla definizione delle competenze relative alla redazione e adozione del Piano, già coperte e finanziate dalla convenzione stipulata in data 7 agosto 2025 tra l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la «Realizzazione del Piano Nazionale di Ripristino ai sensi del regolamento



(UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869»

L'**articolo 4** definisce le amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano.

I compiti posti in capo alle amministrazioni competenti, quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le Regioni, Province autonome, Comuni e altri enti gestori, per quanto di rispettiva competenza, rientrano nelle funzioni istituzionali di tali amministrazioni, come previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché dalla pertinente disciplina di settore, ovvero, in particolare, dal decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Trattandosi di disposizione volta esclusivamente all'individuazione delle amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripristino, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che i relativi compiti saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5** prevede la costituzione del Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico, composto dai seguenti membri:

- a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- c) un rappresentante del Ministero della cultura;
- d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) un rappresentante del Ministero della difesa;
- f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- g) un rappresentante del Ministero della salute;
- h) un rappresentante del Ministero del turismo;
- i) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ove nominato;
- l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ove nominato.

Le attività di indirizzo strategico e il coordinamento previste per il Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La partecipazione al predetto Tavolo non comporta la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, da tale disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 GIUGNO 2024, SUL RIPRISTINO DELLA NATURA E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2022/869»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 18;

VISTO il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869;

VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie;



EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento e del Consiglio, del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura.

ART. 2

(Autorità nazionali competenti)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è, altresì, autorità nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:

- a) la tutela della biodiversità e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991;
- b) la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
- c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991.

5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è, altresì, autorità nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:

- a) la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, assicurando coerenza con la politica comune della pesca dell'Unione europea;



- b) i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
- c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.

ART. 3 ***(Piano nazionale di ripristino)***

1. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, provvedono a promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attività relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino (di seguito «Piano»). Tali attività prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonché la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1991, ivi compresi il riesame e la revisione del Piano, come previsto dall'articolo 19 del medesimo regolamento.
2. Il Piano è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1991, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le autorità nazionali competenti provvedono, altresì, ad assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.

ART. 4 ***(Amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino)***

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi marini di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorità di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1991, degli ecosistemi marini all'interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle acque territoriali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, delle popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991, nonché degli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorità di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1991.



4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e gli enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o di quelle private sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1991.

5. I comuni e le città metropolitane sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991.

6. Le amministrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nell'attuazione delle misure di cui agli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, contribuiscono all'impegno di piantare nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.

7. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, altresì, lo svolgimento delle attività relative a:

- a) il monitoraggio, come previsto dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1991;
- b) la trasmissione alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2 del presente decreto delle informazioni necessarie per le comunicazioni alla Commissione europea, come previsto dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.

ART. 5

(Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico)

1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico (di seguito «Tavolo interministeriale»), composto dai seguenti membri:

- a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- c) un rappresentante del Ministero della cultura;
- d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) un rappresentante del Ministero della difesa;
- f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- g) un rappresentante del Ministero della salute;
- h) un rappresentante del Ministero del turismo;
- i) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ove nominato;
- l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ove nominato.

2. Il Tavolo interministeriale si riunisce con cadenza annuale e assicura il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 e del coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati.

3. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.



ART. 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Explanatory document for transposition of directives - non-binding template* (Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)	
Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869	
Scadenza della delega: 10/01/2026	
Contact details (Commission + Member States): (Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri)):	
Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant): (Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e link diretto se esistente))	
Schema di decreto legislativo recante “disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del parlamento europeo e del consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869	
General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful): (Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell’ordinamento Giuridico nazionale (se utile)):	Il regolamento (UE) 2024/1991 rappresenta uno dei principali strumenti di attuazione della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e degli impegni generali dell'UE a livello internazionale in materia di ripristino degli ecosistemi. Stabilisce un quadro entro il quale gli Stati membri dovranno mettere in atto misure di ripristino efficaci e basate sulla superficie che insieme copriranno, entro il 2030, almeno il 20% delle zone terrestri e il 20% di quelle marittime dell'Unione e, entro il 2050, tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino. La legge di delegazione europea del 13 giugno 2025, n. 91, all’articolo 18, conferisce al Governo la delega ad adottare, entro 6 mesi, un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 I principi e criteri direttivi specifici definiti nella legge delega sono: a) individuare nel Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’autorità nazionale competente designata per l’applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 e nel Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l’autorità nazionale competente designata per l’applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi; b) individuare le amministrazioni competenti per l’attuazione del piano nazionale di ripristino previsto dall’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1991.



Correlation table:
(Tabella di concordanza:)

Updated on:
(Aggiornata il:)

Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Capo I, articolo 1, paragrafi 1, 2 - Oggetto	1. Il presente regolamento stabilisce norme destinate a contribuire: a) al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati; b) al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo; c) a una maggiore sicurezza alimentare; d) all'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione.	1. Articolo 1, comma 1. Oggetto e ambito di applicazione	1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento e del Consiglio, del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura.		Non necessita di adeguamento. Il testo proposto riprende quanto disposto dalla legge delega n. 91 del 2025.
	2. Il presente regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano misure di ripristino efficaci basate sulla superficie allo scopo di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell'Unione, nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, almeno il 20 % delle zone terrestri e almeno il 20 % delle zone marine entro il 2030, e tutti gli				



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.				
Capo I, articolo 2, Ambito geografico	Stabilisce il campo di applicazione.	Articolo 1, comma 1 Oggetto e ambito di applicazione	1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento e del Consiglio, del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura.		Non necessita di adeguamento. Si è scelto di rinviare all'ambito di applicazione del regolamento al fine di garantire piena aderenza tra le disposizioni nazionali e quelle comunitarie.
Capo I, Articolo 3 Definizioni	Fornisce 24 definizioni operative, molte delle quali richiamano o aggiornano concetti già presenti nella normativa ambientale europea				Non necessita di adeguamento.
Capo II, Articolo 4 Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce	1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato I che non lo sono. Tali misure di ripristino sono attuate: a) entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale di tutti i tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15; b) entro il 2040 su almeno il 60 % e entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15.	Articolo 2, commi 1 e 2 Autorità nazionali competenti	1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991. 2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, è autorità nazionale competente per		L'articolo 2 comma 1 individua le Autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere secondo quanto previsto dal regolamento. Vengono individuati: il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) quali autorità nazionali competenti per gli ambiti di rispettiva competenza, in accordo con quanto previsto dall'art. 18 della legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025). Al comma 2 viene specificato che il MASE provvede ad assicurare



Regolamento (UE) 2024/1991			Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo disposizione/i	Testo della/delle disposizione/i		
	Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri, se del caso, danno priorità, fino al 2030, alle misure di ripristino in zone situate nei siti Natura 2000. 2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), gli Stati membri, ove debitamente giustificato e ai fini di tale paragrafo, possono escludere dal pertinente gruppo di tipi di habitat i tipi di habitat molto comuni e diffusi che coprono più del 3 % del loro territorio europeo. Qualora applichi la deroga di cui al primo comma, uno Stato membro mette in atto misure di ripristino: a) entro il 2050 su una superficie che rappresenta almeno l'80 % della superficie che non è in buono stato per ciascuno di tali tipi di habitat; b) entro il 2030 su almeno un terzo della percentuale di cui alla lettera a); e c) entro il 2040 su almeno due terzi della percentuale di cui alla lettera a). La deroga di cui al primo comma si applica solo se è garantito che la percentuale di cui al secondo comma, lettera a), non impedisce il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico nazionale di uno stato di conservazione			l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1991, relativamente agli obiettivi relativi agli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce.		



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	soddisfacente per ciascuno di tali tipi di habitat. 3. Se uno Stato membro applica la deroga a norma del paragrafo 2, l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si applica alla superficie totale di tutti gli altri tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato e l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), si applica alle restanti superfici dei pertinenti gruppi di tipi di habitat di cui all'allegato I che non sono in buono stato. 4. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat di cui all'allegato I nelle zone che non ospitano tali tipi di habitat al fine di raggiungere la superficie di riferimento favorevole per tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole totale per ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 sul 100 % di tale superficie.				



Regolamento (UE) 2024/1991			Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo		Articolo/i/Comma/i	Testo della disposizione/i		
	5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, se uno Stato membro ritiene che non sia possibile attuare entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole per uno specifico tipo di habitat sul 100 % della superficie, lo Stato membro interessato può fissare una percentuale inferiore, a un livello compreso tra il 90 % e il 100 %, nel suo piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15 e fornire una giustificazione adeguata. In tal caso, lo Stato membro mette in atto gradualmente le misure di ripristino necessarie per conseguire tale percentuale inferiore entro il 2050. Entro il 2030 tali misure di ripristino coprono almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050 e, entro il 2040, coprono almeno il 60 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050. 6. Se uno Stato membro applica la deroga di cui al paragrafo 5 a specifici tipi di habitat, l'obbligo di cui al paragrafo 4 si applica ai restanti tipi di habitat che fanno parte dei gruppi di tipi di habitat di					



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	cui all'allegato I a cui appartengono tali tipi di habitat specifici. 7. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE che sono necessarie, oltre alle misure di ripristino a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti. 8. La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 4 e 7 del presente articolo si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sulle evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I del presente regolamento, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché				



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 7 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, e se del caso tenendo conto della diversità delle situazioni in varie regioni di cui all'articolo 14, paragrafo 16, lettera c), del presente regolamento. 9. Gli Stati membri provvedono, al più tardi entro il 2030, affinché sia conosciuto lo stato dei tipi di habitat di almeno il 90 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat di cui all'allegato I e affinché entro il 2040 sia conosciuto lo stato di tutte le superfici dei tipi di habitat di cui all'allegato I. 10. Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 4 tengono conto della necessità di migliorare la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato I e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 7 presenti in questi tipi di habitat. 11. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 4 e 7 registrino un costante miglioramento				



Regolamento (UE) 2024/1991				Misure nazionali di recepimento**	Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i			
	dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I fino al raggiungimento di un buono stato, e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 7, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat. Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone in cui è stato raggiunto un buono stato e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino in misura rilevante. 12. Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, entro la data di pubblicazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del presente regolamento gli Stati membri si adoperano per mettere in atto le misure necessarie al fine di prevenire il deterioramento significativo di zone che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato I del presente regolamento e che sono in buono stato o sono necessari per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui ai paragrafo 17 del presente articolo. 13. Per quanto riguarda i paragrafi 11 e 12 del presente articolo, al di fuori dei siti Natura 2000, in assenza					



Regolamento (UE) 2024/1991				Misure nazionali di recepimento**	Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i			
	di alternative gli Stati membri possono applicare gli obblighi di non deterioramento di cui ai suddetti paragrafi a livello di ciascuna regione biogeografica del loro territorio per ciascun tipo di habitat e ciascun habitat di specie, a condizione che lo Stato membro interessato notificchi alla Commissione l'intenzione di applicare il presente paragrafo dal 19 febbraio 2025 e adempia agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), all'articolo 20, paragrafo 1, lettera j), all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b). 14. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 11 non si applica al deterioramento dovuto a: a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali; b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso; o d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.					



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	15. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 12, non si applica al deterioramento dovuto a: a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali; b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile. 16. All'interno dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 11 e 12 è giustificato se è dovuto a: a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali; b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o c) un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. 17. Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi: a) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat di cui all'allegato I fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al				



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato; b) una tendenza crescente verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie elencate agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE.				
Capo II, Articolo 5 Ripristino degli ecosistemi marini	1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non lo sono. Tali misure di ripristino sono attuate: a) entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15; b) entro il 2040 su almeno il 60 % e entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie di ciascuno dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15;	Articolo 2, commi 3 e 5 lettere a) Autorità nazionali competenti	3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è altresì autorità nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a: a) la tutela della biodiversità e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991; [...]		I commi 3 e 5 dispongono che entrambi i Ministeri condividono il coordinamento sulle attività relative a mare, impollinatori, foreste e di messa a dimora di alberi per gli aspetti pertinenti. La previsione consente di chiarire responsabilità, ruoli e ambiti di intervento senza sovrapposizioni di competenze. La declinazione degli aspetti di pertinenza propria del MASE e del MASAF risulta necessaria specie per quanto concerne l'articolo 5 (ripristino degli ecosistemi marini) riguardanti rispettivamente per il MASE, la tutela della biodiversità e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	c) entro il 2040 su almeno due terzi della percentuale di cui alla lettera d) del presente paragrafo della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15; e d) entro il 2050 su una percentuale, individuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15. La percentuale di cui al primo comma, lettera d), del presente articolo è fissata in modo da non impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE. 2. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 elencati all'allegato II nelle zone che non ospitano tali tipi di habitat al fine di raggiungere la superficie di riferimento favorevole per tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della		5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è altresì autorità nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a: a) la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, assicurando coerenza con la politica comune della pesca dell'Unione europea;		previsto dall'articolo 5 del regolamento e per il MASAF gli aspetti relativi alla pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento, assicurando coerenza con la Politica Comune della Pesca.



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	superficie supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di ciascun gruppo di tipi di habitat, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 sul 100 % di tale superficie. 3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se uno Stato membro ritiene che non sia possibile attuare entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole per uno specifico tipo di habitat sul 100 % della superficie, lo Stato membro interessato può fissare una percentuale inferiore, a un livello compreso tra il 90 % e il 100 %, nel suo piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15 e fornire una giustificazione adeguata. In tal caso, lo Stato membro mette in atto gradualmente le misure di ripristino necessarie per conseguire tale percentuale inferiore entro il 2050. Entro il 2030 tali misure di ripristino coprono almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050 e, entro il 2040, coprono almeno il 60 % della superficie supplementare necessaria				



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050. 4. Se uno Stato membro applica la deroga di cui al paragrafo 3 a specifici tipi di habitat, l'obbligo di cui al paragrafo 2 si applica alla superficie supplementare restante necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato II a cui appartengono tali tipi di habitat specifici. 5. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III del presente regolamento e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat marini degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE che sono necessarie, oltre alle misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorare la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti. 6. La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sui				



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	progressi tecnici e scientifici più recenti che determinano lo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II del presente regolamento nonché la qualità e la quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 5 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE. 7.Gli Stati membri provvedono affinché lo stato delle seguenti zone sia conosciuto: a) entro il 2030, per almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat elencati all'allegato II; b) entro il 2040, per tutte le zone dei tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat elencati all'allegato II; c) entro il 2040, per almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat nel gruppo 7 dei tipi di habitat elencati all'allegato II; d) entro il 2050, per tutte le zone dei tipi di habitat nel gruppo 7 dei tipi di habitat elencati all'allegato II. 8.Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la coerenza ecologica e la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato II e delle				



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 5 presenti in tali tipi di habitat. 9.Gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 5 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino al raggiungimento di un buono stato e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 5, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat. Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone in cui è stato raggiunto un buono stato e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino in misura rilevante. 10.Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, entro la data di pubblicazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del presente regolamento gli Stati membri si adoperano per mettere in atto le misure necessarie al fine di prevenire il deterioramento significativo di zone che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato II del presente regolamento e che sono in buono stato o sono necessari per				



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	conseguire gli obiettivi di ripristino di cui al paragrafo 14 del presente articolo. 11.A1 di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 9 non si applica al deterioramento dovuto a: a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali; b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso; o d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile. 12.A1 di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 10 non si applica al deterioramento dovuto a: a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali; b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.				



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	13. All'interno dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 9 e 10 è giustificato se è dovuto a: a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali; b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o c) un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. 14. Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi: a) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato; b) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino a quando almeno la percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna				



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	regione biogeografica dello Stato membro interessato; c) una tendenza crescente verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III del presente regolamento e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE.				
Capo II, articolo 6 Energia da fonti rinnovabili	1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, a condizione che: a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (44); o b) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione	Articolo 2, comma 2 Autorità nazionali competenti	2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991.		L'articolo 2 comma 2 specifica che il MASE provvede ad assicurare l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1991, relativamente all'energia da fonti rinnovabili.



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (45). 2. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1 a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Se gli Stati membri applicano restrizioni a norma del primo comma, ne informano la Commissione e le giustificano.				
Capo II, articolo 7 Difesa nazionale	1. Nell'attuazione delle misure di ripristino ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, 4 o 7, o dell'articolo 5, paragrafo 1, 2 o 5, gli Stati membri possono esentare le zone utilizzate per attività destinate esclusivamente alla difesa nazionale, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione. 2. Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, gli Stati membri possono				Non necessita di adeguamento



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	prevedere che i piani e i progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale siano presunti di interesse pubblico prevalente. Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, gli Stati membri possono esentare piani e progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose. Tuttavia, qualora uno Stato membro applichi tale esenzione, esso mette in atto misure, per quanto ragionevole e fattibile, volte a mitigare l'impatto di tali piani e progetti sui tipi di habitat.				
Capo II, articolo 8 Ripristino degli ecosistemi urbani	1. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, rispetto al 2024. Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono escludere da dette superfici nazionali totali le zone di ecosistemi urbani in cui la quota di spazi verdi urbani nei centri urbani e negli agglomerati urbani supera il 45 % e la quota di copertura della volta arborea urbana supera il 10 %.	Articolo 2, comma 2 Autorità nazionali competenti	2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991.		L'articolo 2 comma 2 specifica che il MASE provvede ad assicurare l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991, relativamente al ripristino degli ecosistemi urbani.



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	2. Dal 1° gennaio 2031 gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, compreso mediante l'integrazione di spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, misurata ogni sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2031, fino al raggiungimento di un livello soddisfacente stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. 3. Gli Stati membri conseguono in ogni zona di ecosistemi urbani determinata a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, una tendenza all'aumento della copertura della volta arborea urbana è misurata ogni sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2031 fino al raggiungimento del livello soddisfacente stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.				
Capo II, articolo 9 Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle pianure alluvionali	1. Gli Stati membri compilano un inventario delle barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali e, tenendo conto delle funzioni socio-economiche delle barriere artificiali, individuano quelle da rimuovere al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4 del presente	Articolo 2, comma 2 Autorità nazionali competenti	2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991.		L'articolo 2 comma 2 specifica che il MASE provvede ad assicurare l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1991, relativamente al ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali.



Regolamento (UE) 2024/1991			Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo disposizione/i	della/delle		
	regolamento e dell'obiettivo dell'Unione di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030, fatti salvi la direttiva 2000/60/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, e il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (46), in particolare l'articolo 15. 2. Gli Stati membri rimuovono le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali individuate nell'inventario realizzato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, conformemente al piano per la loro rimozione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere i) e n). Nell'eliminare le barriere artificiali, gli Stati membri considerano innanzitutto quelle obsolete, segnatamente quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico, la protezione dalle inondazioni o altri usi. 3. Gli Stati membri integrano l'eliminazione delle barriere artificiali in conformità del paragrafo 2 con le misure necessarie per migliorare le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali. 4. Gli Stati membri provvedono affinché la connettività naturale dei					



Regolamento (UE) 2024/1991			Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i			
Capo II, articolo 10 Ripristino delle popolazioni di impollinatori	fiumi e le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali ripristinate conformemente ai paragrafi 2 e 3 siano mantenute.					
	1.Gli Stati membri, mettendo in atto tempestivamente misure efficaci e appropriate, migliorano la diversità degli impollinatori e invertono la diminuzione delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030 e conseguono successivamente una tendenza all'aumento di queste popolazioni, misurata almeno ogni sei anni a decorrere dal 2030, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 14, paragrafo 5. 2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo e aggiornando un metodo scientifico di monitoraggio della diversità degli impollinatori e delle popolazioni di impollinatori. La Commissione adotta il primo di tali atti delegati che stabiliscono tale metodo entro il 19 agosto 2025. 3.Il metodo di cui al paragrafo 2 fornisce un approccio standardizzato per rilevare i dati annuali sull'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici per tutti gli ecosistemi, per valutare l'evoluzione	Articolo 2, commi 3 e 5 lettere b) Autorità nazionali competenti	3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è altresì autorità nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a: b) la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991; [...] 5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è altresì autorità nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE)		I commi 3 e 5 dispongono che entrambi i Ministeri condividono il coordinamento sulle attività relative a mare, impollinatori, foreste e di messa a dimora di alberi per gli aspetti pertinenti. La previsione consente di chiarire responsabilità, ruoli e ambiti di intervento senza sovrapposizioni di competenze. La declinazione degli aspetti di pertinenza propria del MASE e del MASAF risulta necessaria specie per quanto concerne l'articolo 10 (ripristino delle popolazioni di impollinatori) riguardanti rispettivamente per il MASE, la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento e per il MASAF gli aspetti relativi ai rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento.	



Regolamento (UE) 2024/1991				Misure nazionali di recepimento**	Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i			
	della popolazione degli impollinatori e l'efficacia delle misure di ripristino adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1. 4. Quando utilizzano il metodo di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i dati di monitoraggio provengano da un numero adeguato di siti onde garantire la rappresentatività in tutto il loro territorio. Gli Stati membri promuovono la scienza dei cittadini nella raccolta dei dati di monitoraggio, ove opportuno, e forniscono risorse adeguate per lo svolgimento di tali compiti. 5. La Commissione e le pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare l'AEA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, coordinano, conformemente ai rispettivi mandati, le loro attività relative agli impollinatori e forniscono informazioni agli Stati membri, su richiesta, per sostenerli nell'adempimento dei rispettivi obblighi a norma del presente articolo. A tal fine la Commissione istituisce, tra l'altro, un'apposita unità operativa e diffonde le informazioni e le competenze pertinenti agli Stati membri in modo coordinato.		2024/1991 per gli aspetti relativi a: b) i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991			



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Capo II, articolo 11 Ripristino degli ecosistemi agricoli	1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7, tenendo conto dei cambiamenti climatici, delle esigenze sociali ed economiche delle zone rurali e della necessità di garantire la produzione agricola sostenibile nell'Unione.	Articolo 2, comma 4 Autorità nazionali competenti	4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991.		L'articolo 2 comma 4 specifica che il MASAF provvede ad assicurare l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1991, relativamente al ripristino degli ecosistemi agricoli.
	2. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a conseguire una tendenza all'aumento a livello nazionale per almeno due dei tre indicatori seguenti per gli ecosistemi agricoli, illustrati nell'allegato IV, misurata nel periodo compreso tra il 18 agosto 2024 e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5: indice delle farfalle comuni; stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati; percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.				
	3. Gli Stati membri mettono in atto misure di ripristino volte a far sì che l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo a livello nazionale				



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	basato sulle specie indicate nell'allegato V, indicizzato il 1o settembre 2025 = 100, raggiunga i seguenti livelli: per gli Stati membri che figurano nell'allegato V con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più depauperate: 110 entro il 2030, 120 entro il 2040 e 130 entro il 2050; per gli Stati membri che figurano nell'allegato V con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente meno depauperate: 105 entro il 2030, 110 entro il 2040 e 115 entro il 2050. 4. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a ripristinare i suoli organici a uso agricolo che costituiscono torbiere drenate. Queste misure sono messe in atto su almeno: il 30 % di tali superfici entro il 2030, di cui almeno un quarto è riumidificato; il 40 % di tali superfici entro il 2040, di cui almeno un terzo è riumidificato; il 50 % di tali superfici entro il 2050, di cui almeno un terzo è riumidificato.				



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	Gli Stati membri possono mettere in atto misure di ripristino, compresa la riumentificazione, nelle zone dei siti di estrazione della torba e conteggiarle come zone che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c). Inoltre, gli Stati membri possono mettere in atto misure di ripristino per riumentificare i suoli organici che costituiscono torbiere drenate destinate a usi del suolo diversi dall'uso agricolo e dall'estrazione della torba e conteggiare tali zone riumentificate come zone che contribuiscono, fino a un massimo del 40 %, al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c). Le misure di ripristino consistenti nella riumentificazione delle torbiere, compresi i livelli idrici da raggiungere, contribuiscono a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra e ad aumentare la biodiversità, tenendo conto nel contempo delle circostanze nazionali e locali. Ove debitamente giustificato, la portata della riumentificazione delle torbiere a uso agricolo può essere ridotta da uno Stato membro a un livello inferiore di quanto prescritto				



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	al primo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo se è probabile che tale riumentificazione abbia impatti negativi significativi su infrastrutture, edifici, adattamento ai cambiamenti climatici o altri interessi pubblici e se tale riumentificazione non può avvenire su terreni diversi dai terreni agricoli. Tali eventuali riduzioni sono determinate conformemente all'articolo 14, paragrafo 8. L'obbligo per gli Stati membri di conseguire gli obiettivi di riumentificazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c), non implica l'obbligo di riumentificare i loro terreni per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati, per i quali la riumentificazione dei terreni agricoli rimane volontaria, fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale. Se del caso, gli Stati membri incentivano la riumentificazione per renderla un'opzione attraente per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati e promuovono l'accesso degli agricoltori e degli altri portatori di interessi a formazioni e consulenze sui benefici della riumentificazione delle torbiere e sulle opzioni relative alla successiva gestione del territorio e le opportunità che ne derivano.				



Regolamento (UE) 2024/1991			Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo disposizione/i	della/delle		
Capo II, articolo 12 Ripristino degli ecosistemi forestali	1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7, tenendo conto dei rischi di incendi boschivi. 2. Gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento a livello nazionale dell'indice dell'avifauna comune in habitat forestale, ulteriormente illustrato nell'allegato VI, misurata nel periodo compreso tra il 18 agosto 2024 e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. 3. Gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento a livello nazionale di almeno sei su sette dei seguenti indicatori per gli ecosistemi forestali, ulteriormente illustrati nell'allegato VI, scelti in base alla loro capacità di dimostrare il rafforzamento della biodiversità degli ecosistemi forestali nello Stato membro interessato. La tendenza è misurata nel periodo compreso tra il 18 agosto 2024 e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei	Articolo 2, comma 4 Autorità nazionali competenti	4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991.			L'articolo 2 comma 4 specifica che il MASAF provvede ad assicurare l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1991, relativamente al ripristino degli ecosistemi agricoli.



Regolamento (UE) 2024/1991				Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i				
	livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5: a) legno morto in piedi; b) legno morto a terra; c) percentuale di foreste disetanee; d) connettività forestale; e) stock di carbonio organico; f) percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone; g) diversità delle specie arboree. 4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 è giustificato se è dovuto a: a) casi di forza maggiore su vasta scala, comprese le catastrofi naturali, in particolare gli incendi boschivi non pianificati e incontrollati; o b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici.						
Capo II, articolo 13 Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi	1. In sede di individuazione e attuazione delle misure di ripristino per conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 4 e agli articoli da 8 a 12, gli Stati membri mirano a contribuire all'impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello dell'Unione. 2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro contributo all'adempimento dell'impegno di cui al paragrafo 1 sia conseguito nel pieno rispetto dei principi ecologici,	Articolo 2, commi 3 e 5 lettere c) Autorità nazionali competenti	3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è altresì autorità nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:		I commi 3 e 5 dispongono che entrambi i Ministeri condividono il coordinamento sulle attività relative a mare, impollinatori, foreste e di messa a dimora di alberi per gli aspetti pertinenti. La previsione consente di chiarire responsabilità, ruoli e ambiti di intervento senza sovrapposizioni di competenze. La declinazione degli aspetti di pertinenza propria del MASE e del MASAF risulta necessaria specie per quanto concerne		



Regolamento (UE) 2024/1991			Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo disposizione/i	della/delle disposizione/i		
	anche garantendo la diversità delle specie e la diversità in termini di struttura di età, dando priorità alle specie arboree autoctone, ad eccezione, in casi e condizioni molto specifici, delle specie non autoctone adattate al suolo, al contesto climatico ed ecologico e alle condizioni degli habitat locali, che contribuiscono a promuovere una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici. Le misure volte a realizzare tale impegno mirano ad aumentare la connettività ecologica e sono basate sull'imboschimento sostenibile, il rimboschimento sostenibile e l'impianto di alberi sostenibili e sull'aumento degli spazi verdi urbani.		c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli artt. 4, 6-8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento; [...] 5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è altresì autorità nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a: c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto			l'articolo 13 (Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi) riguardanti per il MASE e per il MASAF gli aspetti relativi al contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli artt. 4, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.



Regolamento (UE) 2024/1991			Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo disposizione/i	della/delle		
Capo III, articolo 14 Preparazione dei piani nazionali di ripristino	1.Ciascuno Stato membro prepara un piano nazionale di ripristino ed effettua il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni per individuare le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 e contribuire agli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 1, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti. 2.Gli Stati membri quantificano la superficie che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 4 e 5, tenendo conto dello stato dei tipi di habitat di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e della qualità e quantità degli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 5, presenti negli ecosistemi contemplati dall'articolo 2. La quantificazione si basa, tra l'altro, sulle informazioni seguenti: [...]	Art. 3 comma 1 Piano nazionale di ripristino	dall'articolo 13 del medesimo regolamento. 1. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, provvedono a promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attività relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino (di seguito «Piano»). Tali attività prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonché la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1991, ivi compresi il riesame e la revisione del Piano, come previsto dall'articolo 19 del medesimo regolamento.		L'articolo 3 al comma 1 definisce il ruolo delle autorità nazionali competenti (MASE e MASAF) nelle attività di redazione del Piano Nazionale di Ripristino (di seguito, "Piano"), in accordo con quanto previsto dall'art. 18 della legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025). Tale ruolo consiste nel raccogliere, coordinare e collaborare nelle modalità per l'attuazione, raccolta dei dati e delle informazioni del Piano e della concertazione, consultazione e divulgazione dei contenuti del Piano secondo gli articoli 14, 15, 17, 19 e 21 del regolamento.	
Capo III, articolo 15 Contenuto del piano nazionale di ripristino	1.Il piano nazionale di ripristino copre il periodo fino al 2050 e prevede scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi e agli	Art. 3 comma 1 Piano nazionale di ripristino	1. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, provvedono a promuovere la		L'articolo 3 al comma 1 definisce il ruolo delle autorità nazionali competenti (MASE e MASAF) nelle attività di redazione del Piano Nazionale di Ripristino (di	



Regolamento (UE) 2024/1991			Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i			
	obblighi di cui agli articoli da 4 a 13. [...]		necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attività relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino (di seguito «Piano»). Tali attività prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonché la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1991, ivi compresi il riesame e la revisione del Piano, come previsto dall'articolo 19 del medesimo regolamento.			seguito, «Piano»), in accordo con quanto previsto dall'art. 18 della legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025). Tale ruolo consiste nel raccogliere, coordinare e collaborare nelle modalità per l'attuazione, raccolta dei dati e delle informazioni del Piano e della concertazione, consultazione e divulgazione dei contenuti del Piano secondo gli articoli 14, 15, 17, 19 e 21 del regolamento.
Capo III, articolo 16 Presentazione del progetto di piano nazionale di ripristino	Ogni Stato membro presenta alla Commissione un progetto di piano nazionale di ripristino di cui agli articoli 14 e 15 entro il 1° settembre 2026.					Non necessita di adeguamento
Capo III, articolo 17 Valutazione del piano nazionale di ripristino	1. La Commissione valuta il progetto di piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento. In sede di valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro. [...]	Articolo 3, comma 2 Piano nazionale di ripristino	2. Il Piano è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle			L'articolo 3 al comma 2 dispone che il Piano è adottato con decreto del MASE di concerto con MASAF, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento



Regolamento (UE) 2024/1991				Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i				
	6.Lo Stato membro mette a punto, pubblica e presenta alla Commissione il piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento delle osservazioni della Commissione.		foreste, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1991, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.				(UE) 2024/1991, sentita la Conferenza unificata.
Capo III, articolo 18 Coordinamento delle misure di ripristino negli ecosistemi marini	1.Gli Stati membri i cui piani nazionali di ripristino includono misure di conservazione da adottare nel quadro della PCP si avvalgono pienamente degli strumenti ivi previsti. [...]						Non necessita di adeguamento
Capo III, articolo 19 Riesame del piano nazionale di ripristino	1.Ogni Stato membro riesamina e rivede il proprio piano nazionale di ripristino, includendovi misure aggiuntive, entro il 30 giugno 2032 e successivamente entro il 30 giugno 2042. Successivamente, almeno una volta ogni 10 anni, ogni Stato membro riesamina il proprio piano nazionale di ripristino e, se necessario, lo rivede includendovi misure aggiuntive. [...]						Non necessita di adeguamento
Capo IV, articolo 20 Monitoraggio	1.Gli Stati membri monitorano quanto segue: [...]						Non necessita di adeguamento



Regolamento (UE) 2024/1991			Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo disposizione/i	Testo della/delle disposizione/i		
Capo IV, articolo 21 Comunicazioni	1. Entro il 30 giugno 2028 e successivamente almeno ogni tre anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica i seguenti dati alla Commissione: la zona oggetto delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12; l'estensione delle zone in cui i tipi di habitat e gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13; le barriere di cui all'articolo 9 che sono state rimosse; e il loro contributo all'impegno di cui all'articolo 13.	Articolo 3, comma 3	3. Le autorità nazionali competenti provvedono altresì ad assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.	3. Le autorità nazionali competenti provvedono altresì ad assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.		L'articolo 3 al comma 3 dispone che le autorità nazionali competenti provvedono ad assicurare la raccolta e trasmissione alla Commissione europea delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991
	2. Entro il 30 giugno 2031, per il periodo fino al 2030, e successivamente almeno ogni sei anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica i dati e le informazioni seguenti alla Commissione, assistita dall'AEA: i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale di ripristino, nella messa in atto delle misure di ripristino, nel conseguimento degli obiettivi e nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13; informazioni circa:					



Regolamento (UE) 2024/1991			Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo disposizione/i	della/delle		
	l'ubicazione delle zone in cui i tipi di habitat o gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13; una descrizione dell'efficacia delle misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, nel garantire che l'eventuale deterioramento dei tipi di habitat e degli habitat delle specie non sia significativo a livello di ciascuna regione biogeografica nel loro territorio; una descrizione dell'efficacia delle misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, nel garantire che il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5 non sia compromesso; i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 20, comprese, nel caso dei risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere h) e i), mappe georeferenziate; l'ubicazione e l'estensione delle zone soggette alle misure di ripristino di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 11, paragrafo 4, compresa una loro mappa georeferenziate; l'inventario aggiornato delle barriere di cui all'articolo 9, paragrafo 1;					





Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della disposizione/i		
	informazioni sui progressi compiuti nel far fronte alle esigenze di finanziamento, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera u), compreso un esame dell'investimento effettivo rispetto alle ipotesi di investimento iniziale. 3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato, la struttura e le modalità dettagliate per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Nella redazione del formato, della struttura e delle modalità dettagliate della comunicazione elettronica, la Commissione è assistita dall'AEA. 4. Entro il 31 dicembre 2028 e successivamente ogni tre anni, l'AEA presenta alla Commissione una panoramica tecnica sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 20, paragrafo 8.				

Regolamento (UE) 2024/1991				Misure nazionali di recepimento**	Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i			
	5. Entro il 30 giugno 2022 e successivamente ogni sei anni, l'AEA presenta alla Commissione una relazione tecnica a livello dell'Unione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. L'AEA può inoltre utilizzare le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE. 6. A decorrere dal 19 agosto 2029 e successivamente ogni sei anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento. 7. Entro il 19 agosto 2025 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente: a) una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell'Unione ai fini dell'attuazione del presente regolamento;					



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	b) una valutazione delle esigenze di finanziamento per attuare gli articoli da 4 a 13 e conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2; c) un'analisi volta a individuare eventuali carenze di finanziamento nell'attuazione degli obblighi di cui al presente regolamento; d) se del caso, proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie per far fronte alle carenze individuate, come l'istituzione di finanziamenti ad hoc, e fatte salve le prerogative dei legislatori per l'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027. 8. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano adeguate e aggiornate e siano accessibili al pubblico conformemente alle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE e (UE) 2019/1024.				
Capo V, articolo 22, Modifica degli allegati	1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I adeguando al progresso tecnico e scientifico il modo in cui i tipi di habitat sono raggruppati e per tenere conto dell'esperienza acquisita con				Non necessita di adeguamento



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**			Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo disposizione/i	Testo della/delle		
Capo V, articolo 23 Esercizio della delega	l'applicazione del presente regolamento. [...] 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. [...]					Non necessita di adeguamento
Capo V, articolo 24 Procedura di comitato	1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.					Non necessita di adeguamento
Capo VI, articolo 25 Modifica del regolamento (UE) 2022/869	All'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/869, il primo comma è sostituito dal seguente: «In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e all'articolo 5, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte					Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Capo VI, articolo 26 Riesame	tutte le condizioni stabilite nelle direttive e nel regolamento citati.				Non necessita di adeguamento.
	1.La Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2033. La valutazione comprende un esame dell'impatto del presente regolamento sui settori agricolo, forestale e della pesca, tenendo conto dei pertinenti collegamenti con la produzione alimentare e la sicurezza alimentare nell'Unione, e degli effetti socioeconomici più ampi del presente regolamento. 2.La Commissione presenta una relazione sui principali risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tenendo conto della necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, compresi gli obiettivi aggiornati per il 2040 e il 2050, sulla base di metodi comuni per valutare lo stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5, della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle evidenze scientifiche più recenti.				



Regolamento (UE) 2024/1991		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Capo VI, articolo 27 Sospensione temporanea	1. Qualora si sia verificato un evento imprevedibile, eccezionale e non provocato al di fuori del controllo dell'Unione, con gravi conseguenze su scala unionale per la disponibilità di terreni necessari a garantire una produzione agricola sufficiente per il consumo alimentare dell'Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono sospendere temporaneamente l'applicazione delle pertinenti disposizioni dell'articolo 11 nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2. 2. Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 rimangono in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi. Se dopo tale periodo persistono i problemi specifici di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare un'adeguata proposta legislativa volta a rinnovarlo. 3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli atti adottati a norma del paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2024/1991			Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i			
Capo VI, articolo 28 Entrata in vigore	Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.					Non necessita di adeguamento
			Articolo 4 Amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino	1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi marini di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorità di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al		L'articolo 4 definisce le amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano. Fatto salvo per gli aspetti relativi al ripristino degli ecosistemi marini di cui all'art. 5 del regolamento ricadenti oltre le 12 miglia nautiche, di cui il MASE è amministrazione competente secondo, è definita la ripartizione delle responsabilità operative segue secondo la struttura del regolamento, distinguendo ecosistemi terrestri, marini, agricoli, fluviali, forestali e urbani. In particolare: - Regioni e Province autonome, Enti gestori delle aree naturali protette e Autorità di Bacino Distrettuali, quali responsabili dell'attuazione del Piano per il ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri, d'acqua dolce, marini (ricadenti nelle acque territoriali) dei siti della Rete



Regolamento (UE) 2024/1991			Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i			
			ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1991, degli ecosistemi marini all'interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle acque territoriali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, delle popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991, nonché degli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorità di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali di cui all'articolo 9 del			Natura 2000, delle popolazioni di impollinatori e degli ecosistemi agricoli. Sono altresì competenti per l'attuazione del piano relativamente al ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni delle pianure alluvionali. - Regioni e Province autonome, Enti gestori delle aree naturali protette e Enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche e/o private, quali autorità competenti per l'attuazione del Piano relativamente al ripristino degli ecosistemi forestali. - Comuni e Città metropolitane quali autorità competenti per l'attuazione del Piano relativamente al ripristino degli ecosistemi urbani. È inoltre previsto il contributo di tutte le amministrazioni agli obiettivi di messa a dimora degli alberi e l'impegno ad assicurare il monitoraggio delle attività secondo quanto previsto dall'art. 20 del regolamento e la trasmissione delle informazioni necessarie da inviare alla Commissione Europea secondo quanto previsto dall'art. 21 del regolamento.



Regolamento (UE) 2024/1991			Misure nazionali di recepimento**	Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i			
			Testo della/delle disposizione/i regolamento (UE) 2024/1991. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e gli enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o di quelle private sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1991. 5. I comuni e le città metropolitane sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991. 6. Le amministrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nell'attuazione delle misure di cui agli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, contribuiscono all'impegno di piantare nuovi alberi secondo quanto previsto		



Regolamento (UE) 2024/1991				Misure nazionali di recepimento**	Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i			
			dall'articolo 13 del medesimo regolamento. 7. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto di rispettiva competenza, assicurano altresì lo svolgimento delle attività relative a: a) il monitoraggio, come previsto dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1991; b) la trasmissione alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2 del presente decreto delle informazioni necessarie per le comunicazioni alla Commissione europea, come previsto dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.			
		Articolo 5 Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico	1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico (di seguito «Tavolo interministeriale»), composto dai seguenti membri:			L'articolo 5 istituisce un Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico presso il MASE. Esso è composto da rappresentanti di otto Ministeri e due Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quali il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità



Regolamento (UE) 2024/1991				Misure nazionali di recepimento**	Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i			
			a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; c) un rappresentante del Ministero della cultura; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero della difesa; f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy; g) un rappresentante del Ministero della salute; h) un rappresentante del Ministero del turismo; i) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri; j) un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.			Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Cultura, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Salute, il Ministero del turismo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e il Dipartimento per le politiche del mare. Il Tavolo svolge funzioni di: - indirizzo strategico; - coordinamento politico tra amministrazioni; - raccordo istituzionale per l'attuazione del regolamento e del Piano. È prevista una riunione annuale come cadenza ordinaria. Ai componenti non spetta alcun compenso, nel rispetto dell'invarianza finanziaria.



Regolamento (UE) 2024/1991				Misure nazionali di recepimento**	Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i			
			2. Il Tavolo interministeriale si riunisce con cadenza annuale e assicura il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 e del coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati. 3. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.			
		Articolo 6 Clausola di invarianza finanziaria	1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.			
Allegato I Ecosistemi terrestri, costieri e						Non necessita di adeguamento



Regolamento (UE) 2024/1991			Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo disposizione/i	della/delle		
di acqua dolce — tipi di habitat e gruppi di tipi di habitat di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4						
Allegato II Ecosistemi marini — tipi di habitat e gruppi di tipi di habitat di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2						Non necessita di adeguamento
Allegato III Specie marine di cui all'articolo 5, paragrafo 5						Non necessita di adeguamento
Allegato IV Elenco degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11, paragrafo 2						Non necessita di adeguamento
Allegato V Indice dell'avifauna comune in habitat agricolo a livello nazionale						Non necessita di adeguamento
Allegato VI Elenco degli indicatori di						Non necessita di adeguamento



Regolamento (UE) 2024/1991				Misure nazionali di recepimento**	Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i			
biodiversità per gli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 3						
Allegato VII Elenco di esempi delle misure di ripristino di cui all'articolo 14, paragrafo 16						Non necessita di adeguamento

White: Articles/paragraphs where transposition is required (Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)
Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition. (Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)
Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required (Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)



* This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudice the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

(** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

UFFICIO II

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821

sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it

DRP/II/XIX/D174/25

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0000210 P-4.20.5

del 19/01/2026



63482191

Roma, *data del protocollo*

Senato della Repubblica

- Servizio dell'Assemblea

segreteriaassemblea@pec.senato.it

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (atto Governo n. 369).

Facendo seguito alla nota in data 8 gennaio 2026, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si invia la richiesta di esenzione dalla relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), presentata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredata dal visto del Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Direttore dell'Ufficio II

Cons. Fulvia Beatrice



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Ufficio Legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (D.A.G.L.)
C.a. Capo Dipartimento
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Conformemente a quanto segnalato dal Servizio AIR di comune accordo con il NUVIR, si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento allo Schema di decreto legislativo recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869"* in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari.

Lo schema di decreto legislativo di cui all'oggetto reca le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura che modifica il regolamento (UE) 2022/869. Il regolamento, entrato in vigore il 18 agosto 2024, rappresenta uno dei principali strumenti attuativi della Strategia Europea per la Biodiversità 2030, fissando obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali ed urbani dell'Unione Europea, nonché per la conservazione degli impollinatori e la connettività fluviale. Il regolamento stabilisce un quadro, giuridicamente vincolante, entro il quale gli Stati membri dovranno mettere in atto misure di ripristino efficaci e basate sulla superficie che insieme copriranno, entro il 2030, almeno il 20% delle zone terrestri e il 20% di quelle marittime dell'Unione e, entro il 2050, tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino. Per conseguire tale fine generale, il regolamento stabilisce: una pluralità

di obiettivi specifici di ripristino per un'ampia gamma di ecosistemi, fissando termini temporali al 2030, 2040 e 2050 per il loro raggiungimento, nonché l'obbligo per gli Stati membri di garantire che gli ecosistemi in cui sono state raggiunte buone condizioni non si deteriorino; un quadro di attuazione a sostegno della proposta, volto a tradurre gli obiettivi in azione, che prevede la preparazione e realizzazione di piani nazionali di ripristino e la rendicontazione periodica delle azioni intraprese. I piani nazionali di ripristino, che dovranno includere la quantificazione e la descrizione delle misure da mettere in atto al 2030, dovranno essere definiti e sottoposti alla Commissione europea entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento e dovranno essere aggiornati entro luglio 2032.

Una criticità di rilievo da affrontare nell'attuazione del regolamento riguarda il complesso quadro di responsabilità e competenze che vedrà la necessità di coinvolgere e coordinare numerosi soggetti responsabili ed attuatori delle molteplici tematiche trasversali affrontate nel regolamento. Visto l'importante ruolo che dovrà svolgere il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) per l'attuazione di questo regolamento in relazione agli articoli sul ripristino degli ecosistemi marini, agricoli, forestali, delle popolazioni di impollinatori e della messa a dimora di alberi (artt. 5, 10, 11, 12 e 13) si ritiene essenziale la definizione di un decreto che definisca le competenze delle autorità nazionali coinvolte nell'attuazione del regolamento.

La legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), all'articolo 18, conferisce al Governo la delega per adottare le misure normative necessarie a garantire la piena attuazione del regolamento.

Nello specifico il decreto proposto disciplina:

- l'individuazione delle autorità nazionali competenti;
- la procedura per la redazione, adozione e aggiornamento del Piano Nazionale di Ripristino;
- il riparto delle responsabilità attuative tra amministrazioni statali, regionali e locali;
- il funzionamento del Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico;
- la clausola di invarianza finanziaria.

I principali destinatari dell'intervento normativo sono:

- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) designati, per quanto di rispettiva competenza, quali autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991. Nello specifico, il MASE è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991; il MASAF è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991. Il MASE è altresì autorità nazionale competente, in coordinamento con il MASAF, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
 - la tutela della biodiversità e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991;
 - la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
 - il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli artt. 4, 6, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento;

- Il MASAF è altresì autorità nazionale competente, in coordinamento con il MASE, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
- la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, assicurando coerenza con la Politica Comune della Pesca;
 - i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
 - il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli artt. 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento;
 - Regioni e Province autonome, Enti gestori delle aree naturali protette e Autorità di Bacino Distrettuali, quali responsabili dell'attuazione del Piano per il ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri, d'acqua dolce, marini (ricadenti nelle acque territoriali) dei siti della Rete Natura 2000, delle popolazioni di impollinatori e degli ecosistemi agricoli. Sono altresì competenti per l'attuazione del piano relativamente al ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni delle pianure alluvionali.
 - Regioni e Province autonome, Enti gestori delle aree naturali protette e Enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche e/o private, quali autorità competenti per l'attuazione del Piano relativamente al ripristino degli ecosistemi forestali.
 - Comuni e Città metropolitane quali autorità competenti per l'attuazione del Piano relativamente al ripristino degli ecosistemi urbani.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento.

Come già anticipato nel precedente punto a), l'intervento normativo riguarderà esclusivamente pubbliche Amministrazioni senza il coinvolgimento di soggetti privati.

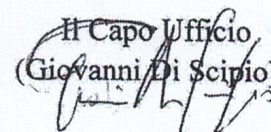
c) Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Le disposizioni introdotte prevedono l'utilizzo di risorse pubbliche che rientrano nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, essendo prevista altresì la clausola di invarianza finanziaria.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

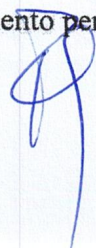
L'intervento, per sua intrinseca natura, è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Il Capo Ufficio
(Giovanni Di Scipio)



VISTO

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869*”.

Amministrazione competente: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il disegno di legge proposto reca le disposizioni necessarie per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

Il regolamento, entrato in vigore il 18 agosto 2024, rappresenta uno dei principali strumenti attuativi della Strategia Europea per la Biodiversità 2030, fissando obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali ed urbani dell’Unione Europea, nonché per la conservazione degli impollinatori e la connettività fluviale.

La legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025), all’articolo 18, conferisce al Governo la delega per adottare le misure normative necessarie a garantire la piena attuazione del regolamento. Pertanto, l’intervento proposto oltre ad essere necessario è anche coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), articolo 18, conferisce la delega specifica per l’adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, che introduce obiettivi e obblighi vincolanti per il ripristino di ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali e urbani, nonché specifici obblighi di pianificazione e rendicontazione.

Normativa di settore rilevante:

Aree naturali protette

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” (disciplina generale di istituzione, classificazione e gestione di parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette).

Rete Natura 2000

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (recepimento Dir. Habitat e disciplina generale di SIC/ZSC e ZPS).
- D.M. 3 settembre 2002, “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (indirizzi tecnico-normativi per misure di conservazione e gestione nei siti).

- D.M. 17 ottobre 2007, n. 184, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS” (misure minime di conservazione per la rete Natura 2000).

Gestione ecosistemi marini

- Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (tutela delle acque dall'inquinamento e gestione integrata, inclusi corpi idrici marini e costieri in attuazione della Dir. 2000/60/CE).
- Normativa sulle aree marine protette (articoli specifici della L. 394/1991 e relativi decreti istitutivi delle AMP).

Ecosistemi agricoli e forestali

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte III e IV, per i profili di tutela delle acque, suolo e matrici ambientali connessi alle pratiche agricole e agro-forestali.
- Normativa forestale nazionale (es. D.Lgs. 34/2018, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e relative norme regionali, per pianificazione e gestione sostenibile dei boschi.

Ecosistemi urbani

- Normativa urbanistica ed edilizia statale di base (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) e la pianificazione territoriale e urbanistica regionale/comunale, per quanto riguarda il verde urbano, la permeabilità dei suoli e le infrastrutture verdi.
- Rinvio al quadro generale della L. 394/1991 per le aree protette periurbane e a eventuali norme specifiche su parchi regionali e riserve locali.

Pianificazione di bacino e gestione delle acque

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte III, con particolare riguardo a:
articoli 63–65 sul distretto idrografico e le Autorità di bacino distrettuali;
Piano di bacino distrettuale e Piano di gestione delle acque ai sensi della Dir. 2000/60/CE;
Piani di tutela delle acque di competenza regionale

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento normativo è finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura che modifica il regolamento (UE) 2022/869, senza introdurre modifiche alla normativa di legge e regolamentare già in vigore.

Il decreto non opera abrogazioni espresse, ma si coordina con la normativa di settore esistente, che resta in vigore e viene utilizzata quale veicolo attuativo degli obblighi del Regolamento (UE) 2024/1991

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il decreto è adottato in esercizio della delega conferita dall'articolo 18 della legge n. 91 del 2025, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 76 della Costituzione.

La disciplina del riparto di competenze per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino rispetta il quadro delineato dall'articolo 117 della Costituzione e dai principi di leale collaborazione, tramite il coinvolgimento della Conferenza Unificata e l'affidamento a Regioni, Province autonome ed enti territoriali delle funzioni coerenti con le rispettive competenze.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si evidenziano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'articolo 3 prevede che l'adozione del Piano avvenga sentita la Conferenza Unificata, garantendo il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel processo di pianificazione nazionale.

Gli articoli 3 e 4 attribuiscono alle regioni, alle province autonome, agli enti gestori di aree naturali protette, alle autorità di bacino distrettuali e agli enti locali specifiche responsabilità attuative negli

ambiti di competenza (ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali, urbani e connettività fluviale), in coerenza con la legislazione vigente in materia di ambiente, governo del territorio, tutela della biodiversità e gestione delle risorse idriche.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si evidenziano profili di incompatibilità. La disciplina recata dal decreto legislativo risulta coerente con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto:

- attribuisce allo Stato, tramite i Ministeri competenti, le funzioni di indirizzo, coordinamento strategico, adozione del Piano nazionale di ripristino e rappresentanza verso l'Unione europea, che richiedono un esercizio unitario sul territorio nazionale (principio di adeguatezza);
- demanda alle Regioni, alle Province autonome, agli enti gestori delle aree naturali protette, alle autorità di bacino distrettuali, ai Comuni e alle Città metropolitane l'attuazione degli interventi di ripristino negli specifici ambiti territoriali, valorizzando la prossimità ai bisogni delle comunità locali e alle peculiarità ecologiche dei territori (principi di sussidiarietà e differenziazione).

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il decreto non comporta rilegificazioni, in quanto si limita ad adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1991 senza modificare il rango delle norme esistenti.

- Le funzioni di attuazione sono attribuite agli enti locali e regionali, valorizzando i principi di delegificazione e sussidiarietà, mentre le funzioni di indirizzo e coordinamento sono riservate allo Stato, garantendo un esercizio unitario delle funzioni necessarie.
- La disciplina del Piano nazionale di ripristino e delle responsabilità attuative si avvale degli strumenti di pianificazione e programmazione già esistenti, senza istituire nuovi livelli di governo o procedure burocratiche, in coerenza con i principi di semplificazione normativa e buona amministrazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano allo stato attuale progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. La giurisprudenza costituzionale italiana riconosce da tempo la tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi come principi fondamentali, anche in seguito alla riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione, che ha rafforzato il ruolo della tutela ambientale nell'ordinamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento legislativo è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto attua il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, che è direttamente applicabile e vincolante negli Stati membri a decorrere dal 18 agosto 2024.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto da parte della Commissione europea. Tuttavia, la Commissione europea ha avviato alcune procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per la corretta attuazione della Direttiva Habitat (92/43/CEE), in particolare per la mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e per l'adozione insufficiente delle misure di conservazione nei siti della rete Natura 2000 (Procedura 2015/2163). Ciò evidenzia l'attenzione della Commissione verso l'attuazione delle normative ambientali europee in Italia e sottolineano la necessità di garantire una piena e tempestiva attuazione delle misure di conservazione e ripristino degli ecosistemi, anche in relazione agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2024/1991.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non risultano presenti profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non presenta disposizioni aventi effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il disegno di legge proposto prevede che il Piano Nazionale di Ripristino è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1991, sentita la Conferenza Unificata. Non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi in quanto il Piano Nazionale di Ripristino in questione è in fase di realizzazione.

I termini previsti per l'adozione degli atti attuativi sono congrui e rispettano i vincoli di tempo imposti dalla normativa europea, garantendo la tempestività e la coerenza dell'attuazione.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si ravvisa la necessità di effettuare la verifica in questione, né di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche sulla materia.

